

b. - Unità vitata con età inferiore o uguale 15 anni: punti 15

Unità vitata età superiore a 15 e inferiore o uguale a 30 anni: punti 10

c. - Unità vitata in zona di insediamento della malattia: punti 7

d. - Beneficiario al di sotto dei 40 anni: punti 5

e. - Beneficiario coltivatore diretto (titolare del CD4): punti 4

I dati relativi al numero delle piante dovranno essere uguali a quelli riportati sui verbali di accertamento relativi alle segnalazioni di cui alla D.G.R. n. 24-3383 del 02/07/2001 e dalle DD.DD. n. 68 del 6 giugno 2002 o n. 70 del 03/07/2001. Nel caso in cui la segnalazione di presenza della malattia non fosse stata oggetto di sopralluogo verrà considerata la percentuale di piante infette in essa indicata. Per gli estirpi già effettuati in annate precedenti si potrà fare riferimento ai dati riportati sui modelli presentati ai sensi della nota della Direzione 12 Sviluppo dell'Agricoltura n. 8876/12 del 26/8/99 o dalla Determinazione del Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali n. 133

del 20/9/2000 o da eventuale altra modulistica predisposta dalle Province allo stesso scopo.

L'età dell'unità vitata e del beneficiario si intendono riferite alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle piante infette si dovrà fare riferimento alla superficie dell'unità vitata così come definita dalla DGR 48-2240 del 12/2/2001 [unità vitata: una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno)].

Il punteggio di ogni domanda sarà pari alla media ponderata (rispetto alle superfici) dei punteggi attribuiti alle diverse unità vitate in essa inserite.

Le Province potranno effettuare accertamenti diretti in azienda a campione.

Entità contributo

Il contributo sarà stabilito dagli Uffici competenti dell'istruttoria sulla base dei seguenti importi:

	Spesa massima ammissibile a contributo		Contributo massimo	
	Euro/ha	Lire/ha	Euro/ha	Lire/ha
Estirpo	2.065,83	4.000.000	1.032,91	2.000.000
reimpianto e mancato reddito di cui	27.372,22	53.000.000	13.686,11	26.500.000
- reimpianto	18.076,00	35.000.000	9038,00	17.500.000
- mancato reddito	9.296,22	18.000.000	4648,11	9.000.000
estirpo, reimpianto e mancato reddito	29.438,04	57.000.000	14.719,02	28.500.000

Altre condizioni

Tutti gli interventi ed acquisti effettuati dovranno essere giustificati con fatture debitamente quietanzate.

E' ammesso il pagamento senza fattura, sulla base dei massimali sopra indicati, solo per gli interventi realizzati direttamente dall'imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

Tuttavia la somma delle fatture quietanzate dovrà essere almeno pari alla quota coperta dal cofinanziamento comunitario (fondi FEAOG), che nel caso specifico rappresenta il 17% della spesa ammessa.

Le opere realizzate con l'impiego di manodopera o mezzi aziendali verranno descritte in maniera sintetica in apposita relazione da allegare alla richiesta di saldo.

Per le barbatelle, oltre alla fattura, dovrà essere presentata copia del passaporto delle piante.

Sulla base del punteggio attribuito le Province stileranno una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, tutte le domande ammissibili al finanziamento.

2.3 - ANTICIPI

E' consentito concedere anticipi in misura massima a quella consentita dalla vigente normativa comunitaria presentando, a richiesta dell'ufficio responsabile dell'istruttoria, apposita fideiussione ban-

caria o assicurativa in favore della Provincia competente, pari al 110% delle somme richieste.

In questo caso il reimpianto dei vigneti dovrà essere fatto entro il 31/5/2005 mentre non varia la scadenza del 15/5/2003 relativa all'esecuzione dell'estirpo.

Le province, sulla base di motivate richieste da parte dei beneficiari, potranno concedere eventuali proroghe per la realizzazione del reimpianto fino al 31/5/2006.

I soggetti che riceveranno gli anticipi e non realizzeranno, o realizzeranno in parte, o in modo non soddisfacente il reimpianto dei vigneti oggetto della domanda decadranno dagli aiuti ricevuti; pertanto l'Ente competente riscuoterà la fideiussione pari all'importo dell'aiuto erogato maggiorato degli interessi legali.

2.4 - SALDI

Ad interventi ultimati i beneficiari dovranno inoltrare richiesta di saldo alla Provincia la quale, concludendo l'istruttoria, provvederà a determinare il contributo definitivo e stilerà l'elenco provinciale delle pratiche da liquidare.

Le domande andranno inserite in elenco, sulla base dei relativi punteggi, in ordine decrescente.

2.5- ELENCHI LIQUIDAZIONE

Le pratiche inserite in graduatoria troveranno copertura finanziaria con gli Aiuti di Stato aggiuntivi